

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 agosto 2020, n. 85

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita *“Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante *“Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale”*;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*. in particolare l'art. 3 che recita: *“Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del*

Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;

- l’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 29 marzo 2020, recante “*Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, recante all’art. 1 “*Misure urgenti per il contenimento del contagio*”, nonché la proroga al 13 aprile 2020 “*dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 aprile 2020, recante “*Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 6 aprile 2020, recante “*Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020, recante “*Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 7 aprile 2020, recante “*Modifica al punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante all’art. 1 “*Misure urgenti di contenimento del contagio*”, nonché l’efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020, recante “*Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30 aprile 2020, recante “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 2 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 18 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 17 maggio 2020.”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 22 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 18 maggio 2020.”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 27 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020.”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 28 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 5 giugno 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 66 del 5 giugno 2020”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 72 del 29 giugno 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23*

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Parziale revoca ed integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020”;

- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 3 luglio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 76 del 11 luglio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020”;*
- *il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 14 luglio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 31 luglio 2020 delle ordinanze di cui ai DD.P.G.R. numeri 68, 72, 75 e 76 del 2020”;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 luglio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;*
- *l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020;*
- *il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 31 luglio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 10 agosto 2020 delle ordinanze di cui ai DD.P.G.R. numeri 68, 72, 75, 76, 77 e 82 del 2020”;*
- *il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*

DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l'evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:

- monitoraggio nazionale a cura dell'Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
- monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 “Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2” finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell'attenuazione delle misure di lockdown;

DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l'adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell'epidemia COVID-19 per il tracciamento attivo dei contatti;

RILEVATO che, in data 7 agosto 2020, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del "Monitoraggio Fase 2 Report 12" aggiornato al 4 agosto 2020 del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, ha indicato che, al netto dei casi identificati attraverso attività di screening e dei casi importati, il numero dei casi sintomatici diagnosticati in Italia è stato sostanzialmente stazionario nelle scorse settimane e che i dati confermano l'opportunità di mantenere le misure di prevenzione e controllo già adottate dalle Regioni e Province autonome e di mantenere alta l'attenzione alla preparazione di interventi in caso di evoluzione in ulteriore peggioramento e che il Piemonte è regione con indicatore Rt (punto 3.2 del report) contenuto nel valore di soglia, pur in presenza di un aumento dell'incidenza dell'infezione;

RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;

DATO ATTO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso e, quindi, trasmesso in data 6 agosto 2020 al Presidente del Consiglio dei Ministri il documento, "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*", prot. 20/151/CR10a/COVID-19, che costituisce aggiornamento degli analoghi documenti precedentemente assunti;

RILEVATO che il D.P.C.M. del 7 agosto 2020 richiama nelle proprie premesse il suddetto documento "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*" e lo allega sub 9 al medesimo provvedimento;

DATO ATTO la D.G.R. n. 4-1884 del 10 agosto 2020, "*Adozione delle 'Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative' in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, come modificate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 6 agosto 2020*", adotta per la Regione Piemonte il suindicato documento "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*", allegate sub 1 al presente provvedimento;

DATO ATTO che la D.G.R. n. 1-1526 del 13 giugno 2020, "*Adozione delle 'Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative', in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, condivise in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regione e delle Province autonome, e approvazione della scheda tecnica per 'Impianti a fune'*", adotta la specifica scheda tecnica relativa a "Impianti a fune", allegata sub 2 al presente provvedimento;

DATO ATTO che la D.G.R. n. 7-1575 del 26 giugno 2020, "*Adozione delle 'Linee di indirizzo per lo svolgimento in sicurezza dell'attività all'interno dei rifugi alpini ed escursionistici' in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19*", adotta per la Regione Piemonte la specifica scheda tecnica relativa a "Linee guida per lo svolgimento in sicurezza dell'attività all'interno dei rifugi alpini ed escursionistici", allegata sub 3 al presente provvedimento;

DATO ATTO che la D.G.R. n. 6 - 1640 del 9 luglio 2020, *“Adozione delle ‘Linee guida regionali per la ripresa trasporto pubblico a pieno carico’”*, adotta tale specifica linea guida, allegata sub 4 al presente provvedimento;

DATO ATTO che la D.G.R. n. 4-1698 del 17 luglio 2020, *“Adozione delle ‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative’, e delle linee guida per la ripresa degli sport di contatto e di squadra in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, formulate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”*, ha adottato la specifica scheda tecnica relativa agli sport di contatto e di squadra di cui alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25 giugno 2020, allegata sub 5 al presente provvedimento;

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, prevede che *“le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”*;

RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all’attività di prevenzione e contenimento, confermati dagli indici di rilevamento effettuati sui tre livelli di monitoraggio sopra citati;

RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela prevedendo un ritorno alla normalità graduale;

CONSIDERATO che, nel rispetto dei protocolli o linee guida nazionali, sia possibile garantire una ripresa delle attività nella preminente esigenza della tutela della salute pubblica e, comunque, riservandosi di intervenire tempestivamente per l’adozione di immediati interventi restrittivi qualora si rendessero necessari in relazione ai monitoraggi sopra richiamati;

DATO ATTO che con D.G.R. n. 37-1857 del 7 agosto 2020, *“Approvazione delle indicazioni operative per la gestione dell’ingresso e del rientro in Italia dall’estero”*, la Giunta regionale ha fornito specifiche indicazioni in materia;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 7 agosto 2020 ha confermato quanto già contenuto nei precedenti DD.P.C.M. del 17 maggio 2020 e del 11 giugno 2020, in merito alla esplicita previsione della possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;

ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l’andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese:

- il parere datato 10 agosto 2020 del Responsabile del Settore Prevenzione e Veterinaria e del Responsabile del settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari della Regione Piemonte che, valutato alla luce del monitoraggio Fase 2, report n. 12, settimana dal 27 luglio 2020 al 2 agosto 2020, i cui risultati confermano un andamento della situazione epidemiologica sul territorio della Regione Piemonte che, nonostante l’aumento dei casi settimanali simili alle prime settimane di giugno, risulta compatibile con le indicazioni previste dal D.P.C.M. del 7 agosto 2020, e tenuto conto che i dati del monitoraggio giornaliero dei nuovi casi di COVID-19 indicano che l’aumento dei casi è per la maggior parte legato a casi isolati che danno origine a un numero talvolta elevato di contagi tra i loro contatti e che l’elevato numero di contatti tracciati evidenzia il buon funzionamento attuale del sistema di identificazione dei contatti e di controllo dei focolai, conferma che la situazione epidemiologica sul territorio della Regione Piemonte risulta compatibile con la reiterazione delle misure indicate fino alla data

del 7 settembre 2020, prevista dal D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e dalle relative disposizioni regionali;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

DATO ATTO che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 31 luglio 2020, è stata prorogata sino al 10 agosto 2020 l'efficacia dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, n. 72 del 29 giugno 2020, n. 75 del 3 luglio 2020, n. 76 del 11 luglio 2020, n. 77 del 14 luglio 2020, n. 82 del 17 luglio 2020;

RITENUTO necessario riassumere i contenuti di tali Decreti nella considerazione delle nuove disposizioni nazionali;

INFORMATE preventivamente le Prefetture piemontesi tramite la Prefettura di Torino;

SENTITE le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;

SENTITO l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;

INFORMATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

- 1) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- 2) è fatto obbligo sull'intero territorio regionale a tutti i cittadini di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenti al chiuso e all'aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita, come descritte dall'articolo 9 della legge n. 114/98 (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi) ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale, ovvero per i soggetti che interagiscono con i predetti;
- 3) ai fini di cui al precedente punto 2), possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano *comfort* e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l'igiene costante e accurata della mani) che restano invariate e prioritarie;

- 4) è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, secondo quanto disposto all'art. 1, commi 2 e 3, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
- 5) è vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati;
- 6) l'accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell'emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, nel rispetto di quanto disposto al precedente punto 2), con l'obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell'ingresso e fino all'uscita;
- 7) sono rigorosamente applicate sul territorio regionale le misure di informazione e prevenzione contenute nell'articolo 3 e nell'allegato 19 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
- 8) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è autorizzato nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera b, e dell'allegato 8 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
- 9) l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle disposizioni regolamentari deliberate dalla Giunta della Regione Piemonte, è autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettere c e r, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e nel rigoroso rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del medesimo D.P.C.M.;
- 10) l'attività sportiva o motoria all'aperto è autorizzata nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera d, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
- 11) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera c, nonché dell'articolo 1, comma 6, lettera g, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e delle schede tecniche "Piscine" e "Palestre" contenute nelle *"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative"* allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 12) ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le attività dei comprensori sciistici possono essere svolte nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Impianti a fune" allegata sub 2 al presente provvedimento;
- 13) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera l, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
- 14) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera m, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e della scheda tecnica "Sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse" contenuta nelle *"Linee guida per la*

riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;

- 15) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera n, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e della scheda tecnica “Cinema e spettacoli dal vivo” contenuta nelle *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”* allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 16) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro nel rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera o, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
- 17) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera p, e degli allegati da 1 a 7 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
- 18) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera q, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e della scheda tecnica “Musei, archivi e biblioteche” contenuta nelle *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”* allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 19) le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera z, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e delle schede tecniche “Strutture termali e centri benessere” e “Circoli culturali e ricreativi” contenute nelle *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”* allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 20) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera aa, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
- 21) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera bb, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
- 22) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera dd, e dell’allegato 11 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)” contenute

nelle “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*” allegate sub 1 al presente provvedimento;

- 23) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) e le attività di catering continuativo su base contrattuale sono consentite nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera ee, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*” allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 24) la ristorazione con consegna a domicilio è consentita nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera ee, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
- 25) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera gg, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e della scheda tecnica “Servizi alla persona” contenuta nelle “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*” allegate sub 1 al presente provvedimento; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;
- 26) i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi sono consentiti nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera hh, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020;
- 27) le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera mm, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e della scheda tecnica “Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)” contenuta nelle “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*” allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 28) le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera nn, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e della scheda tecnica “Attività ricettive” contenuta nelle “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*” allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 29) è consentito ai soggetti pubblici e privati svolgere, alla luce del D.P.C.M. del 7 agosto e ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le attività di formazione professionale nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica “Formazione professionale” contenuta nelle “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*” allegate sub 1 al presente provvedimento;
- ~~30)~~ è consentito svolgere, alla luce del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le attività di parchi divertimenti permanenti e spettacoli viaggianti, parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici ed assimilati nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica “Parchi tematici e di divertimento” contenuta nelle “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*” allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 31) è consentito svolgere, alla luce del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le professioni della montagna e di guide turistiche nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica “Professioni

della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche” contenuta nelle “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*” allegate sub 1 al presente provvedimento;

- 32) nell’ambito delle attività delle strutture ricettive esercitate nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 6, lettera nn, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e in coerenza a quanto disposto al precedente punto 28, le attività ricettive dei rifugi alpini ed escursionistici devono essere conformate alle previsioni contenute nella scheda tecnica “Linee guida per lo svolgimento in sicurezza dell’attività all’interno dei rifugi alpini ed escursionistici”, allegata sub 3 al presente provvedimento, in luogo di quanto contenuto nella scheda “Attività ricettive”, richiamata dal citato punto 28;
- 33) è consentita l’apertura di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, con attività di ballo svolte esclusivamente in spazi esterni, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera n, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e dalla scheda tecnica “Discoteche” contenuta nelle “*Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative*” allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 34) è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e del presente provvedimento;
- 35) l’attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico” contenuta nelle “*Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative*” allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 36) ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è autorizzato lo svolgimento di attività ludiche con materiali che non consentono una puntuale ed accurata igienizzazione, quali le carte da gioco, nel rigoroso rispetto delle seguenti indicazioni:
- a. è fatto obbligo di utilizzo della mascherina;
 - b. è fatto obbligo di igienizzare frequentemente le mani e le superfici di gioco;
 - c. è fatto obbligo di rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro sia tra i giocatori dello stesso tavolo sia tra i giocatori di tavoli adiacenti;
- e della scheda tecnica “Circoli culturali e ricreativi” contenuta nelle “*Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative*” allegate sub 1 al presente provvedimento;
- 37) ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è consentita la messa a disposizione di giornali cartacei per pubblica lettura nel rigoroso rispetto delle seguenti indicazioni:
- a. è fatto obbligo da parte dei gestori dei locali di assicurare la sanificazione delle mani da parte degli utenti prima e dopo il contatto con i giornali;
 - b. è fatto obbligo di indossare la mascherina durante la lettura e la manipolazione dei giornali cartacei;
 - c. è raccomandato di mettere a disposizione più copie dei quotidiani cartacei, rimuovendole al termine della giornata; si raccomanda analogo trattamento per gli altri periodici cartacei;

e della scheda tecnica “Circoli culturali e ricreativi” contenuta nelle “*Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative*” allegate sub 1 al presente provvedimento;

- 38) ai sensi del combinato disposto fra l’articolo 1, comma 6, lettera ii, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e l’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, per il trasporto pubblico regionale-locale extraurbano è autorizzata la deroga all’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi fissato dal D.P.C.M. del 7 agosto 2020, consentendo l’occupazione del 100% dei posti “seduti” per i quali il mezzo di trasporto è omologato, fermo restando il rigoroso rispetto delle “*Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico*” allegate sub 15 al D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e delle linee guida regionali allegate sub 4 al presente provvedimento, richiamando le Autorità vigilanti al puntuale sanzionamento dei comportamenti difforni, in particolare per quanto riguarda il mancato rispetto dell’obbligo di regolare utilizzo della mascherina e del divieto di trasporto di viaggiatori in piedi;
- 39) ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera h, del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, sono autorizzati gli sport di contatto e squadra nel rigoroso rispetto della scheda “*Proposta alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la ripresa degli sport di contatto e squadra*” allegata sub 5 al presente provvedimento;
- 40) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il presente decreto ha decorrenza dal 11 agosto 2020 sino al 7 settembre 2020.

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

p. Alberto Cirio
Il Vicepresidente
Fabio Carosso

Visto
Il Direttore della Giunta regionale

Allegato